

COMUNE CASOLE D'ELSA  
(Siena)

**P.C.C.A.**  
PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

# ***Regolamento per la gestione delle attività rumorose***

revisione 13.03.2013

Ing. Stefano Frosini – STI engineering service srl - Cecina  
T.C.A.A. Regione Toscana D.D. n°6893 del 12.11.1997

INDICE

TITOLO I-DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE .....	4
ART. 2 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE .....	5
VALORI LIMITE ASSOLUTI .....	5
DI EMISSIONE .....	5
DI IMMISSIONE .....	6
ART. 3 - PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO .....	6
ART. 4 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO .....	7
ART. 4.1 - SEMPLIFICAZIONE .....	8
ART. 5 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO .....	11
TITOLO II-ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE .....	12
ART. 6 - DEFINIZIONI E DEROGHE .....	12
CAPO 1-NORME TECNICHE .....	14
SEZIONE 1 - NEI CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI .....	14
ART. 7 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE .....	14
ART. 8 - ORARI .....	14
ART. 9 - LIMITI .....	14
ART. 10 - EMERGENZE .....	15
SEZIONE 2 - AREE PER SPETTACOLO PREVISTE DALLA D.G.R.T. 77/2000 .....	16
ART.11 - UBICAZIONE .....	17
ART. 12 - ORARI.....	18
ART.13 – LIMITI ASSOLUTI INTERNI ALL'AREA .....	18
ART.14 – LIMITI ASSOLUTI ESTERNI AI RICETTORI VICINI.....	18
ART.15 – LIMITI DIFFERENZIALI AI RICETTORI VICINI.....	18
ART. 16 - DURATA.....	18
ART. 17 - GIORNI .....	18
ART. 18 – AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA .....	18
ART. 19 – AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI SOPRACITATI .....	18
SEZIONE 3 - AREE PER SPETTACOLO SPECIALI .....	19
CASOLE D'ELSA .....	20
CASOLE D'ELSA CAPOLUOGO .....	21
ORLI .....	22
LA CORSINA.....	23
IL MERLO.....	24
CAVALLANO .....	25
MENSANO .....	26
MONTEGUIDI .....	27
PIEVESCOLA.....	28
ART. 20 - ORARI.....	29
ART. 21 – LIMITI ASSOLUTI IN FACCIATA ALLE ABITAZIONI VICINE .....	29
ART. 22 - DURATA.....	29
ART. 23 - GIORNI .....	29
ART. 24 – AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA .....	29

ART. 25 – AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI SOPRACITATI .....	29
ELENCO MANIFESTAZIONI .....	30
FREQUENZA MANIFESTAZIONI.....	31
SEZIONE 4 – ALTRE AREE PER SPETTACOLO.....	32
ART. 26 - DEROGA SEMPLIFICATA .....	32
ORARI .....	32
LIMITI .....	32
DURATA.....	32
GIORNI.....	32
ART. 27 - DEROGA NON SEMPLIFICATA .....	33
CAPO 2-NORME AMMINISTRATIVE .....	34
ART. 28 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI .....	34
ART. 29 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI.....	34
TITOLO III-ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE .....	35
ART. 30 - MACCHINE DA GIARDINO .....	35
ART. 31 - MACCHINE AGRICOLE .....	35
ART. 32 - ALLARMI ACUSTICI.....	35
TITOLO IV-SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI .....	36
ART. 33 - SANZIONI .....	36
ART. 34 - SOSPENSIONE E REVOCA AUTORIZZAZIONI.....	36
ALLEGATI AL REGOLAMENTO .....	37
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE SONORA TEMPORANEA .....	37
PER CANTIERI EDILI.....	38
PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI .....	40
IMPATTO/CLIMA ACUSTICO .....	42
DOMANDA PER NULLA OSTA IMPATTO/CLIMA ACUSTICO .....	43
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' .....	44

## **TITOLO I-DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi:

- L.447/1995 LEGGE QUADRO E DECRETI ATTUATIVI
- DPCM 14.11.1997 LEGGE CLASSIFICAZIONE E LIMITI
- L.R. 89/1998 LEGGE REGIONALE
- D.G.R. 788/1999 CRITERI PER LA REDAZIONE DELLE VALUTAZIONI
- DGRT 77/2000 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER MANIFESTAZIONI
- DPR 227/2011 LEGGE SULLE SEMPLIFICAZIONI

## ART. 2 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

### VALORI LIMITE ASSOLUTI

Il piano di classificazione acustica assegna al territorio i limiti assoluti di rumore tenendo conto delle destinazioni d'uso assegnate dal piano strutturale.

Di seguito si riportano i limiti assoluti ed i limiti differenziali previsti dal DPCM 14.11.1997.

### DI EMISSIONE

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento: diurno (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00 )</i>	
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

## DI IMMISSIONE

Valore limite di immissione : il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento: diurno (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00 )</i>	
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

## ART. 3 - PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/1998, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T., e per gli aspetti igienico sanitari della A.S.L.

## ART. 4 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti :  
titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :

- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

i richiedenti il rilascio

- di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. 3 novembre 1998, n. 79 "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale".

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività , od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere

l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta da tecnico competente.

## **ART. 4.1 - SEMPLIFICAZIONE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

Capo III - Disposizioni in materia di inquinamento acustico

Art. 4 - Semplificazione della documentazione di impatto acustico

**1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di**

- ristoranti,
- pizzerie,
- trattorie,
- bar,
- mense,
- attività ricreative,
- agroturistiche,
- culturali e di spettacolo,
- sale da gioco,
- palestre,
- stabilimenti balneari

**che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.**

**In tali casi e' fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.**

**Resta ferma la facolta' di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.**

2. Per le attivita' diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, puo' essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

**3. In tutti i casi in cui le attivita' comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, e' fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.**

#### Capo IV

#### Disposizioni attuative

#### Art. 5

#### Sportello unico per le attivita' produttive

1. Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attivita' produttive competente per territorio, ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, previa intesa con la Conferenza Unificata, e' adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione.

Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirenie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.

## **ART. 5 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO**

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13/07/1999:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95

## TITOLO II-ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

### ART. 6 - DEFINIZIONI E DEROGHE

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive.

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento che coincide con quanto previsto alla parte 3 della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana N°77/2000: MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ DI CUI ALLA L.R. N. 89/98 (LR. n. 89/98, art. 2, comma 2, lett. c).

In generale:

- Il Comune può, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95 e suoi provvedimenti attuativi, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.
- Qualora i provvedimenti di deroga non rientrino nelle tipologie previste per il rilascio della deroga paragrafo 3.2, il Sindaco deve acquisire parere della ASL competente prima di rilasciare il provvedimento autorizzatorio.
- Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale.
- Il comune specifica con regolamento le modalità di presentazione delle domande di deroga.
- Gli interventi di urgenza sono comunque esonerati dalla richiesta di deroga al Sindaco: il Comune può specificare con regolamento i requisiti e le disposizioni per le ditte o gli enti che sono abilitati ad operare per urgenze di pubblica utilità.
- I limiti della deroga, come stabiliti nel seguito, devono essere sempre considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica.
- Questi limiti sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

- Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
- **Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti, e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato.**
- Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

## CAPO 1-NORME TECNICHE

### SEZIONE 1 - NEI CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

#### ART. 7 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

#### ART. 8 - ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II senza la deroga prevista all'art.16. Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico.

#### ART. 9 - LIMITI

- Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A), tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini.

- Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB (A).
- Non si considerano i limiti differenziali.
- Quando non si prevedano di rispettarne le sopracitate condizioni la richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'ART. 16 LR 89/98 che contenga:
  - la valutazione del livello di rumore che si prevede venga immesso in facciata alle abitazioni più vicine;
  - un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
  - una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
  - una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e DLgs n. 137/92).
- La relazione dovrà definire:
  - la durata del cantiere;
  - l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere;
  - limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.

Il Sindaco, sentito il parere della A.S.L., autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

## **ART. 10 - EMERGENZE**

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, e' concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

## **SEZIONE 2 - AREE PER SPETTACOLO PREVISTE DALLA D.G.R.T. 77/2000**

Considerata la tipologia delle manifestazioni che si svolgono da anni nelle varie aree individuate dall'Amministrazione Comunale e l'assenza di proteste da parte dei ricettori vicini, le attività che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, individuate specificatamente nella zonizzazione acustica del territorio comunale, devono svolgersi in accordo dello specifico regolamento sotto riportato che prevede l'orario, i limiti ed i giorni della deroga semplificata punto 3.2.3. della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana N°77/2000, per il quale non è previsto il parere dell'AUSL.

Nella pagina che segue si riporta l'area in località Il Piano, individuata dall'A.C. con i rispettivi limiti di rumore interni all'area ed esterni e di orario.

**ART.11 - UBICAZIONE**



#### **ART. 12 - ORARI**

- Dalle ore 10.00 alle ore 01.00

#### **ART.13 – LIMITI ASSOLUTI INTERNI ALL'AREA**

- 90 dBA dalle ore 10.00 alle ore 22.00
- 80 dBA dalle ore 22.00 alle ore 01.00

#### **ART.14 – LIMITI ASSOLUTI ESTERNI AI RICETTORI VICINI**

- Quelli stabiliti dalle classi acustiche.

#### **ART.15 – LIMITI DIFFERENZIALI AI RICETTORI VICINI**

- I limiti differenziali sono derogati.

#### **ART. 16 - DURATA**

- Secondo gli eventi programmati.

#### **ART. 17 - GIORNI**

- Qualsiasi giorno dell'anno.

#### **ART. 18 – AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA**

- **Se si rispettano i limiti assoluti interni ed esterni ai ricettori vicini sopra indicati, occorre presentare solo l'autocertificazione, usando il modulo allegato al presente regolamento.**

#### **ART. 19 – AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI SOPRACITATI**


- Per manifestazioni che si svolgono senza il rispetto dei limiti sopracitati, occorre presentare una richiesta di deroga non semplificata come previsto al punto 3.3 della Deliberazione 77/2000 della Regione Toscana, insieme alla valutazione previsionale d'impatto acustico, usando il modulo allegato al presente regolamento.
- Qualora non si rispettasse neppure i limiti della deroga semplificata, è necessaria la richiesta di deroga non semplificata e l'autorizzazione del Sindaco sentito il parere AUSL alla valutazione previsionale d'impatto acustico, usando il modulo allegato al presente regolamento.

**SEZIONE 3 - AREE PER SPETTACOLO SPECIALI**


Considerata la tipologia delle manifestazioni che si svolgono da anni nelle varie aree individuate dall'Amministrazione Comunale e l'assenza di proteste da parte dei ricettori vicini, al fine di semplificare le procedure autorizzative, qualora le attività annuali che si svolgeranno nelle aree definite speciali, rispetteranno i limiti del presente regolamento, potranno presentare solo un'autocertificazione.

N°	LUOGO	DENOMINAZIONE
1	Casole d'Elsa	Anfiteatro
2	Casole d'Elsa	Terrazza
3	Casole d'Elsa	Piazza San Michele
4	Casole d'Elsa	parcheggio Via Roma
5	Casole d'Elsa	Piazza della Libertà
6	Casole d'Elsa	Via Casolani
7	Casole d'Elsa	Orto Maddalena
8	Casole d'Elsa	Piazza Luchetti
9	Casole d'Elsa	Ascensore
10	Casole d'Elsa	La Concia
11	Orli	Via Isola D'Elsa
12	Orli	Piazza Isola del Giglio
13	Casole d'Elsa	Le Colonne
14	Casole d'Elsa	La Corsina
15	Il Merlo	Parcheggio
16	Cavallano	Giardini
17	Mensano	Giardini
18	Mensano	via D. Monnecchi
19	Mensano	Centro storico
20	Monteguidi	Giardini
21	Pievescola	Centro storico
22	Pievescola	Campo sportivo
23	Casole d'Elsa	Pista

CASOLE D'ELSA



CASOLE D'ELSA CAPOLUOGO



**ORLI**




**Orli**

LA CORSINA




**IL MERLO**




# Il Merlo

**CAVALLANO**




# Cavallano

**MENSANO**




**MONTEGUIDI**



# Monteguidi

**PIEVESCOLA**



#### **ART. 20 - ORARI**

- dalle ore 10.00 alle ore 24.00

#### **ART. 21 – LIMITI ASSOLUTI IN FACCIATA ALLE ABITAZIONI VICINE**

- 75 dBA dalle ore 10.00 alle ore 22.00
- 65 dBA dalle ore 22.00 alle ore 24.00

#### **ART. 22 - DURATA**

- Secondo il calendario annuale delle manifestazioni riportato di seguito.

#### **ART. 23 - GIORNI**

- Quelli previsti dal calendario annuale delle manifestazioni riportato di seguito.

#### **ART. 24 – AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA**


- **Se si rispettano i limiti assoluti sopra indicati, occorre presentare solo l'autocertificazione, usando il modulo allegato al presente regolamento.**

#### **ART. 25 – AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI SOPRACITATI**

- Per manifestazioni che si svolgono senza il rispetto di quanto sopra indicato, occorre presentare una richiesta di deroga non semplificata come previsto al punto 3.3 della Deliberazione 77/2000 della Regione Toscana, usando il modulo allegato al presente regolamento.
- Il Sindaco, sentito il parere della A.S.L., autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.



**FREQUENZA MANIFESTAZIONI**



## **SEZIONE 4 – ALTRE AREE PER SPETTACOLO**

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, dovrà essere indirizzata al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata dalla valutazione di impatto acustico, almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività.

Le deroghe che l'Amministrazione Comunale può concedere sono di due tipologie, come peraltro prevede la Deliberazione 77/2000 della Regione Toscana: deroga semplificata e deroga non semplificata.

### **ART. 26 - DEROGA SEMPLIFICATA**

Di seguito si riporta l'orario, i limiti ed i giorni, previsti dalla deroga semplificata al punto 3.2.3 della Deliberazione 77/2000 della Regione Toscana per il quale non è previsto il parere dell'AUSL.

#### **ORARI**

- dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

#### **LIMITI**

- 70 dB dalle ore 10.00 alle ore 22.00;
- 60 dB dalle ore 22.00 alle ore 24.00.

#### **DURATA**

- nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

#### **GIORNI**

- tutti.

### **Documentazione da presentare per durate superiori a 3 giorni:**

- una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.

### **ART. 27 - DEROGA NON SEMPLIFICATA**

Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni la richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'ART. 16 LR 89/98 che contenga:

- la valutazione del livello di rumore che si prevede venga immesso in facciata alle abitazioni più vicine;
- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
- La relazione dovrà definire:
- la durata della manifestazione;
- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione;
- limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.
- Il Sindaco, sentito il parere della A.S.L., autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

## **CAPO 2-NORME AMMINISTRATIVE**

### **ART. 28 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli artt. precedenti necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere della A.S.L. autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

### **ART. 29 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI**

Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti del presente regolamento, il legale rappresentante protempore dell'attività deve presentare al Sindaco domanda motivata completa degli allegati secondo la modulistica specifica.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

## **TITOLO III-ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE**

### **ART. 30 - MACCHINE DA GIARDINO**

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,00 alle 19. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 8 alle 12 e dalle 16 alle 20.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

### **ART. 31 - MACCHINE AGRICOLE**

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

### **ART. 32 - ALLARMI ACUSTICI**

Per l'emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

## **TITOLO IV-SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 33 - SANZIONI**

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95 e all'art. 17 della L.R. n.89/1998.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

### **ART. 34 - SOSPENSIONE E REVOCA AUTORIZZAZIONI**

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

**ALLEGATI AL REGOLAMENTO**

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE SONORA TEMPORANEA**

**PER CANTIERI EDILI**

**COMUNE DI CASOLE D'ELSA (SI)**

Bollo  
14,62  
Euro

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE SONORA TEMPORANEA  
PER CANTIERI EDILI

Al Sindaco

.....

Il sottoscritto ....., nato a ..... il ....., residente  
in....., in qualifica di titolare/rappresentante legale della  
....., con sede sociale in ....., relativamente al proprio  
cantiere edile situato in ..... classe acustica .....

**C H I E D E**

ai sensi del Regolamento Comunale per le immissioni sonore da attività temporanee, l'autorizzazione all'immissione di rumore proveniente dal proprio cantiere edile, dichiarando che l'attività:

- rispetterà i limiti massimi di zona in prossimità dei recettori più sensibili presenti, ad esclusione del criterio differenziale
- rispetterà le condizioni contenute nell'art. 14 del citato regolamento e nella deliberazione del Consiglio Regionale n. 77/2000
  - *Orario:* - dalle 8.00 alle ore 19.00.
  - *Limiti:* - 70 dB(A) 65 dB(A).
- Non potrà rispettare le condizioni contenute nell'art. 14 del citato regolamento e nella deliberazione del Consiglio Regionale n. 77/2000;

2. il rumore sarà causato da .....
3. l'attività si svolgerà dal giorno ..... al giorno .....
4. l'attività avrà una durata giornaliera di ..... ore e precisamente dalle ore ..... alle ore .....
5. si allega la valutazione previsionale d'impatto acustico redatta dal tecnico .....

Data .....

FIRMA

DOCUMENTI DA ALLEGARE  
(Doppia Copia)

Per i cantieri che rispettano i limiti di cui al regolamento comunale e deliberazione del Consiglio Regionale n. 77/2000

Durate fino a cinque giorni consecutivi:

- una planimetria della zona in scala non inferiore a 1:500 in cui sia evidenziata l'area ove saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione.
- elenco di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 14 novembre 1997 per quella area della zonizzazione;
- indicare il giorno o i giorni di utilizzo delle macchine rumorose;
- Indicare il periodo di tempo in cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi.

Durate superiori a cinque giorni consecutivi:

1. una relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
2. un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e DLgs n. 137/92);
3. un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
4. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione;

I documenti indicati ai punti 1., 2. e 3. dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 LR 89/98

Cantieri edili che non possono rispettare le condizioni di cui sopra:

- relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'ART. 16 LR 89/98 che contenga:
  - una planimetria della zona in scala non inferiore a 1:500 in cui sia evidenziata l'area ove saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione.
  - una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
  - elenco di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 14 novembre 1997 per quella area della zonizzazione;
  - Indicare il giorno o i giorni, allegando eventualmente il programma, delle dei lavori del cantiere;
  - Indicare il periodo di tempo in cui verranno utilizzati i macchinari rumorosi.
  - un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
  - Relazione tecnica contenente:
    - la durata del cantiere edile;
    - l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere;
    - limiti richiesti e la loro motivazione.

**PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI**

**COMUNE DI CASOLE D'ELSA (SI)**

Bollo  
14,62  
Euro

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE SONORA TEMPORANEA  
PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI

Al Sindaco

.....

Il sottoscritto ....., nato a ..... il ....., residente  
in....., in qualifica di titolare/rappresentante legale della  
....., con sede sociale in ....., relativamente  
all'evento all'aperto denominato .....

**PREMESSO CHE**

l'evento si svolgerà dal giorno ..... al giorno ....., dalle ore : ..... alle ore : .....  
con una durata di : ..... ore , il rumore sarà causato da .....

**CHIEDE**

ai sensi del Regolamento Comunale per le immissioni sonore da attività temporanee, l'autorizzazione alle  
immissioni rumorose in una delle suddette aree:

AREE D.G.R.T. 77/2000 : località Il Piano

AREE SPECIALI : N° area :..... – denominazione area : .....

**DICHIARA CHE**

- Rispetterà i limiti previsti dal regolamento, (presentare solo questo modulo)
- Non rispetterà i limiti previsti dal regolamento, in tale caso è prevista la consegna della valutazione previsionale d'impatto acustico e l'autorizzazione del Sindaco sentito il parere dell'ASL.

ALTRE AREE : indirizzo : .....

**DICHIARA CHE**

- Rispetterà i limiti ai ricettori vicini ma non i limiti differenziali, (presentare solo questo modulo)
- Rispetterà la deroga semplificata D.G.R.T. 77/2000, prevista la valut. previs. d'impatto acustico.
- Non rispetterà la deroga semplificata D.G.R.T. 77/2000, prevista la valut. previs. d'impatto acustico e l'autorizzazione del Sindaco sentito il parere dell'ASL.

Data .....

FIRMA

DOCUMENTI DA ALLEGARE  
(Doppia Copia)

Per le manifestazioni che rispettano i limiti di zona

Durate fino a tre giorni consecutivi

- una planimetria della zona in scala non inferiore a 1:500 in cui sia evidenziata l'area ove saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione.
- elenco di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 14 novembre 1997 per quella area della zonizzazione;
- indicare il giorno o i giorni, allegando eventualmente il programma, delle manifestazioni musicali;
- Indicare il periodo di tempo in cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi.

Durate superiori a tre giorni consecutivi

- una planimetria della zona in scala non inferiore a 1:2000 in cui sia evidenziata l'area ove saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione.
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
- elenco di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 14 novembre 1997 per quella area della zonizzazione;
- Indicare il giorno o i giorni, allegando eventualmente il programma, delle manifestazioni musicali;
- Indicare il periodo di tempo in cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi.
- una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della LR 89/98;

Manifestazioni che non possono rispettare le condizioni di cui sopra

- Una relazione redatta da tecnico competente ai sensi dell'art.16 della LR 89/98; una planimetria della zona in scala non inferiore a 1:500 in cui sia evidenziata l'area ove saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione.
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
- elenco di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 14 novembre 1997 per quella area della zonizzazione;
- Indicare il giorno o i giorni, allegando eventualmente il programma, delle manifestazioni musicali;
- Indicare il periodo di tempo in cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi.
- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- Relazione tecnica contenente:
  - la durata della manifestazione;
  - l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione;
  - limiti richiesti e la loro motivazione.

**IMPATTO/CLIMA ACUSTICO**

**DOMANDA PER NULLA OSTA IMPATTO/CLIMA ACUSTICO**

**COMUNE DI CASOLE D'ELSA (SI)**

Art.8 della Legge 447/95, DPR 227/2011, Regolamento p.c.c.a.

Al Sindaco

Bollo  
14,62  
Euro

Il sottoscritto ....., nato a ..... il ....., residente  
in....., in qualifica di titolare/representante legale della  
....., con sede sociale in .....

**C H I E D E**

Il rilascio del parere/nulla osta su:

- documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.); (1)
- valutazione di impatto acustico (V.I.A.); (2)
- valutazione previsionale di clima acustico (V.P.C.A.); (3)

Nell'ambito di: .....

(1) redatta preliminarmente alla realizzazione di nuove opere, modifiche, anche di orario, ampliamenti, ristrutturazioni, per opere destinate agli utilizzi sotto elencati e/o preliminarmente all'avvio dell'esercizio delle relative attività:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade tipo: A, B, C, D, E, F così classificate dal D.Lgs. 285/2002;
- ferrovie e sistemi di trasporto su rotaia;
- strutture adibite ad attività produttive;
- strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
- ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari, che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
- discoteche;
- strutture adibite ad attività sportive o ricreative.
- categorie di attività diverse da quelle previste dall'allegato B del DPR 227/2011

(2) relativa ad opere/attività ricomprese nell'elenco di cui sopra ma già esistenti;

(3) redatto in fase di progettazione dell'opera allo scopo di caratterizzare dal punto di vista acustico, un'area sulla quale si preveda la realizzazione di strutture edilizie e/o di aree attrezzate per attività suscettibili di particolare tutela, e di valutarne la compatibilità con la situazione acustica esistente. Le opere/insediamenti soggetti a V.P.C.A. sono i seguenti;

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al punto 1.

Data .....

FIRMA

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**

## COMUNE DI CASOLE D'ELSA (SI)

Ai sensi ed effetti di cui all'art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445  
con le modalità previste dall'art. 38 del Decreto medesimo - ai sensi art. 4 DPR 227/2011

Al Sindaco

.....

Il sottoscritto ....., nato a ..... il ....., residente in....., in qualifica di titolare/representante legale della ....., con sede sociale in ..... sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445.

### DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, commi 4, 5 e 6, della l. 26/10/95 n. 447, che l'insediamento produttivo della Ditta..... con sede a.....via.....n..... esercitante l'attività di..... e di cui all'allegato B previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 227/2011 sulla base della valutazione eseguita ed allegata,

- il rumore rientra nei limiti fissati dalla l. 26/10/95 n. 447 per quanto riguarda il rispetto dei limiti di immissione assoluti della zonizzazione acustica approvata.
- il rumore rientra nei limiti di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997 (criterio differenziale).
- il rumore non rientra nei limiti fissati dalla l. 26/10/95 n. 447 per quanto riguarda il rispetto dei limiti di immissione assoluti della zonizzazione acustica approvata.
- il rumore non rientra nei limiti di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997 (criterio differenziale).

Nel caso di mancato rispetto o dei limiti di zona o del criterio differenziale, al fine di rientrare nei limiti sopra indicati, l'Azienda si impegna ad attuare gli interventi di bonifica e mitigazione acustica.

Data.....

Il Titolare o legale Rappresentante

.....

*Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)*